

Da redigere su carta intestata o apponendo il timbro in calce

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"**

Il sottoscritto DANIELE VERUCCHI
 Codice fiscale VRC DNL 74 M 06 G 393 T
 Nato il 06/08/1974 a PARULLO NOC FRIGNANO (MODENA)
 In qualità di PRESIDENTE
 Dell'impresa A.S.D. CIRCOLO TENNIS PARULLO
 Con sede legale a PARULLO N/F in VIA DELLEI 8
 Cod. fiscale n. 02361480367 Partita IVA n. 02361480367
 E-mail CIRCOLO TENNIS PARULLO@GMAIL.COM Tel. 3313940776 Fax /
 Pec (Posta Elettronica Certificata) CTPARULLO@PEC.IT

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

▪ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. 853051 aperto presso: BPER PARULLO
 IBAN: IT51R0528766920000000853051
 conto corrente n. _____ aperto presso: _____
 IBAN: _____

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:


1) DANIELE VERUCCHI, nato/a a PARULLO N/F (no) il 06/08/1974
 Cod. Fiscale VRC DNL 74 M 06 G 393 T;
 2) LUIGI LUCA, nato/a a PARULLO N/F (no) il 24/07/1986
 Cod. Fiscale LTTLCU 86 L 24 G 393 T;

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

▪ che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/lo conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

data 16/12/2025

Il Dichiarante



Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Art. 20. (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali: a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo